



Scuole “San Giuseppe”

Nido e Scuola dell'Infanzia Paritaria – Via Emaldi, 13

Scuola Primaria Paritaria - Via Emaldi, 17 - Tel. 0545 22212 - Fax 0545 27252

Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

Piazza Marsala, 4 - 48022 Lugo (RA) - Tel. e Fax 0545 23207

e-mail: scuolasgiuseppe@racine.ra.it - www.sangiuseppelugo.it

STATUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI



Triennio 2024 - 2027

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIUSEPPE”

Nido e Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”

Via Emaldi, 13 - Lugo (Ra)

Tel. 0545 22212

Fax: 0545 27252

E-mail: infanziasgiuseppe@gmail.com

Scuola Primaria “San Giuseppe”

Via Emaldi, 17 - Lugo (Ra)

Tel. 0545 22212

Fax: 0545 27252

E-mail: primariasangiuseppelugo@gmail.com

Scuola Secondaria di Primo Grado “San Giuseppe”

Piazza Marsala, 4 - Lugo (Ra)

Tel. 0545 23207

Fax: 0545 23207

E-mail: scuolasgiuseppe@racine.ra.it

INTRODUZIONE

Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali.

La Comunità scolastica delle Scuole “San Giuseppe” per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti nelle riflessioni sulle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto.

A tal fine, si stabilisce la costituzione di un unico Consiglio per le Scuole presenti nell'Istituto, cioè Nido e Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado. Asilo Nido e Infanzia formano un unico grado di scuola. Oltre a tale Consiglio si articolano anche i seguenti organi collegiali: giunta esecutiva, consigli di classe, di interclasse e intersezione, collegio dei docenti secondo le disposizioni del MIUR.

Art. 2 - Finalità istituzionali.

Data la particolare fisionomia dell'Istituto gestito dall'Ente Religioso «Suore “Figlie di San Francesco di Sales”» e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità secondo quanto esposto negli specifici P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) che sono assunti come centri ispiratori di tutta l'attività formativa dell'istituto. All'Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

CAPITOLO I CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 - Composizione

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

- *Ente Gestore*: un rappresentante da esso designato.
- *Coordinatore Didattico*: il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative.
- *Vice Coordinatori* di ogni grado
- *Insegnanti*: 2 rappresentanti eletti per ogni ordine e grado di scuola.
- *Genitori*: 2 rappresentanti eletti per ogni ordine e grado di scuola.
- *Personale non docente*: un rappresentante eletto.

L'appartenenza ai rispettivi ordini (Nido e Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado) dei docenti e dei genitori rappresentanti è *condizione essenziale* per l'elezione a membro del C.I.

Art. 4 - Attribuzioni

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, ha *potere deliberante* per quanto concerne *l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola*, nei limiti delle disponibilità di bilancio stabilite dall'Ente Gestore.

In particolare:

- a) *Elegge*, fatta eccezione per l'Ente Gestore e il Coordinatore delle Attività Didattiche ed

Educative e i Vice Coordinatori, nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il *Presidente* a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza.

- b) *elegge* nella prima seduta tra i propri membri una *giunta esecutiva* composta secondo l'art. 10;
- c) *definisce* gli indirizzi generali per le attività delle scuole funzionanti nel proprio ambito sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo;
- d) *adotta* il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
- e) *provvede* all'adozione di un *regolamento interno* dell'Istituto predisposto dai singoli Collegi;
- f) *delibera il bilancio* preventivo e il conto consuntivo della Cassa Scolastica per quanto concerne la realizzazione di attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- g) *dispone* l'adattamento del *calendario scolastico*, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
- h) *promuove* contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare *scambi* di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 – reti di scuole);
- i) *promuove* la partecipazione dell'Istituto ad *attività* culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- j) *propone* all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali e le dotazioni librerie.

Art. 5 - Funzioni del Presidente

Il Presidente del C.I. nomina tra i membri del Consiglio stesso il Vice Presidente e il segretario che ha il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni, di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7.

Spetta al Presidente *convocare* e *presiedere* le riunioni del C.I., stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli e le indicazioni della Giunta d'Istituto. Spetta anche al Presidente *rappresentare il Consiglio* presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al *Vice-Presidente*, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni. Nel caso di *dimissioni* del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 - Durata in carica del C. I.

Il Consiglio d'Istituto resta in carica *tre anni* ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che sono assenti senza giustificati motivi per tre sedute consecutive, verranno *sostituiti* dal rappresentante che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno *una volta* al quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data, l'ora di convocazione e il relativo ordine del giorno vengono fatti pervenire dal Presidente ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la *convocazione* è fatta dal Presidente anche «ad horam» e con qualsiasi mezzo.

Le proposte per l'«*ordine del giorno*» per le riunioni devono essere presentate al Presidente della Giunta Esecutiva, almeno 8 giorni prima della riunione.

Copia della convocazione e del relativo «ordine del giorno» dovrà essere affisso nell'apposito albo della Scuola.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo sarà messo a disposizione dei Consiglieri in copia presso la segreteria della scuola.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le *deliberazioni* del C.I., per estratto, vengono pubblicate nell'apposito albo della Scuola, comunicate alla Giunta Esecutiva, all'Ente Gestore, ai rappresentanti di Classe dei Genitori degli alunni ed esposte nella sala dei Professori.

Le *deliberazioni* del C.I. sono adottate a *maggioranza* dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La *votazione* è *segreta* quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente e dei membri della G.E. ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Art. 8 – Modalità di votazione

Genitori:

- hanno diritto di votare entrambi i genitori (o coloro che ne fanno le veci)
- i genitori che hanno più figli iscritti nella stessa scuola votano una sola volta, quelli che hanno figli iscritti in scuole diverse votano in ogni scuola frequentata dai figli
- ogni genitore può esprimere due preferenze sui nominativi dei genitori eleggibili
- non è ammesso il voto per delega
- in caso di parità nel numero delle preferenze tra più genitori, si procede per sorteggio
- si firma a fianco del proprio nome sull'apposito elenco, per comprovare l'avvenuta partecipazione alle operazioni di voto

Docenti:

- tutti i docenti sono elettori ed eleggibili
- le liste dei docenti eleggibili sono quattro, una per ciascun tipo di Scuola
- ogni lista comprende tutti i docenti di un tipo di scuola
- ogni docente può esprimere 2 preferenze per i docenti della lista della propria scuola

Art. 9 - Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali

Su convocazione del rappresentante dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del C.I., possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per i seguenti *motivi*:

- a) esame ed approvazione di *modifiche* allo statuto, in base all'art. 23;
- b) discussione e decisione su *problemi* di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Presidenza del rappresentante dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un *segretario* per la stesura del verbale.

CAPITOLO II

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 10 - Composizione e durata.

La Giunta Esecutiva (G.E.) è composta dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative delle Scuole presenti nello stesso Consiglio e da 4 Consiglieri eletti dal C.I., e precisamente da 2 docenti e da 2 genitori, e dal Segretario del C.I.

La G.E. è presieduta dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative.

La G. E. dura in carica *tre anni*. In caso di preventiva decadenza per dimissioni o per la perdita dei requisiti richiesti o per tre assenze consecutive ingiustificate, il C.I. procederà alla sostituzione a norma dell'art. 6, comma 2.

Art. 11 - Competenze

La G.E. prepara gli *argomenti* da sottoporre all'esame del C.I., corredandoli di precise richieste e relazioni, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. I Consiglieri di Istituto che vogliono fare delle proposte da inserire nell'ordine del giorno in discussione nella riunione del C.I., dovranno farle pervenire in tempo utile al Presidente della Giunta.

La G.E. deve far pervenire le *proposte* e il materiale relativo al C.I. nel termine previsto dall'art. 7, comma 3.

Art. 12 - Riunioni e delibere

Le riunioni della G.E. finalizzate ad una delibera sono *valide solo* se sono presenti il Presidente ed almeno tre membri di essa.

Le deliberazioni della G.E. sono adottate a *maggioranza* dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute della G.E. non sono pubbliche. Il Segretario dovrà redigerne relativo verbale.

CAPITOLO III

CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE

Art. 13 - Composizione.

I Consigli di Classe nella Scuola Secondaria sono composti dai Docenti delle singole classi e da 2 rappresentanti dei genitori eletti da tutti i genitori delle rispettive classi.

I Consigli di Interclasse e di Intersezione nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria sono composti dai Docenti di classi parallele o dello stesso ciclo e da due rappresentanti dei genitori di ogni classe eletto come sopra.

I Consigli di Classe e di Interclasse sono *presieduti* dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o, dietro sua delega, dal suo Vice o da un docente membro del Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe e di Interclasse sono attribuite dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Art. 14 - Competenze

I Consigli di Classe e di Interclasse si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla *valutazione* periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe e di Interclasse con la sola diretta partecipazione dei docenti.

Art. 15 – Modalità di votazione dei genitori rappresentanti di classe

- hanno diritto di votare entrambi i genitori (o coloro che ne fanno le veci)
- la lista è unica e comprende tutti i genitori degli alunni della classe frequentata dai figli
- ogni genitore può esprimere due preferenze sui nominativi dei genitori eleggibili
- se in una classe sono presenti più fratelli, i genitori votano una sola scheda
- se più fratelli frequentano classi diverse, i genitori votano in tutte le classi frequentate dai figli
- non è ammesso il voto per delega
- in caso di parità nel numero delle preferenze tra più genitori, si procede per sorteggio
- si firma a fianco del proprio nome sull'apposito elenco, per comprovare l'avvenuta partecipazione alle operazioni di voto.

CAPITOLO IV COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 16 - Composizione e riunioni

I Collegi dei Docenti sono composti dal personale docente, operante nei singoli gradi di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. Sono presieduti dal Coordinatore Didattico.

Esercita le funzioni di *Segretario* un docente, designato dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque possibilmente una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Il *Collegio dei Docenti Verticalizzato* viene convocato quando siano da valutare problematiche relative a tutti i settori scolastici compresi nell'Istituto comprensivo.

Art. 17 - Competenze

Il Collegio dei Docenti:

- a) *ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto*. In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal C.I.; cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;

- b) *formula proposte* al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
- c) *valuta periodicamente l'andamento* complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- d) *provvede all'adozione dei libri di testo*, sentito il Consiglio di Classe o Interclasse;
- e) *adotta e promuove iniziative di sperimentazione* in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- f) *promuove iniziative di aggiornamento* dei docenti dell'istituto;
- g) *elegge i suoi rappresentanti* nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
- h) *esamina*, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento;
- i) nell'adottare le proprie *deliberazioni* il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe e Interclasse.

CAPITOLO V ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 18 - Assemblee dei Genitori.

I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea, da soli o con il corpo docente, nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Le Assemblee dei Genitori possono essere *di Classe o d'Istituto* con i rappresentanti eletti.

In quest'ultimo caso la convocazione avviene dalla Scuola.

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative.

L'*Assemblea di Classe* può essere inoltre convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe e col 100% dei genitori della classe e autorizzate dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative.

I genitori possono riunirsi da soli o invitare il Collegio docenti.

L'*Assemblea d'Istituto* è convocata su richiesta del Comitato dei Genitori o del 20% dei genitori del plesso interessato (vedi sopra).

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, su richiesta dei rappresentanti, autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe e dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o dai docenti, se presenti.

L'Assemblea d'Istituto è *presieduta* dal Presidente del Consiglio d'Istituto.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto possono *partecipare* il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto, se richiesto dai genitori.

Possono aver luogo anche, su convocazione del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, assemblee dei genitori di classe, d'interclasse e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame di *problemi* riguardanti o specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

Art. 19 - Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve *verbale* con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le conclusioni delle assemblee dei genitori possono essere comunicate al Consiglio d'Istituto, tramite la Giunta Esecutiva, per eventuali decisioni di sua competenza.

CAPITOLO VI ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI

Art. 20 - Elettorato.

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente «Statuto», spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori.

L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Per ogni tipo di scuola viene formata, per ciascuna categoria, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine d'alfabeto.

Art. 21 - Candidature.

Per il Consiglio d'Istituto:

- a) *personale docente*: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di voce passiva;
- b) *personale non docente*: esercita il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito dell'Istituto;
- c) *genitori*: l'elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà parentale), che presentino la propria candidatura;

Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce passiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

Art. 22 - Svolgimento delle elezioni.

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Art. 23 - Interpretazione, integrazione e modificabilità dello «Statuto».

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto, previo esame e presentazione del punto in questione da parte della Giunta Esecutiva.

Il presente «Statuto» può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/5 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Rappresentante dell'ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica.